

Verona, 15 marzo 2021

CIRCOLARE TEMATICA

Certificazioni Uniche 2021 - Invio dati relativi al 2020 per la precompilazione delle dichiarazioni - Conservazione fatture elettroniche - Proroghe dei termini

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, ha preannunciato la proroga di alcune scadenze fiscali, che saranno "formalizzate" nel DL "Sostegni" di prossima emanazione, accogliendo le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19.

Le proroghe previste riguardano:

- i termini di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021, che passano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
- i termini per l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che slittano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
- il termine di messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che viene differito dal 30.4.2021 al 10.5.2021;
- il termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, per il quale è prevista una proroga di 3 mesi.

2 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2021

Le Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine:

- del 31.3.2021, rispetto alla precedente scadenza del 16.3.2021;
- oppure del 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021, considerato che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o esenti).

3 CONSEGNA AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE AL 2020

Anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, slitta dal 16.3.2021 al 31.3.2021.

Altre certificazioni

Resta invece confermata la scadenza del 16.3.2021 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2020, ad esempio:

- i modelli CUPE (dividendi);
- le certificazioni in forma libera di altri redditi che non rientrano nella Certificazione Unica (es. interessi).

4 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AL 2020 PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Viene prorogato dal 16.3.2021 al 31.3.2021 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2020 riguardanti:

- gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
- i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- i contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d'imposta;
- i contributi sanitari a Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta;
- le spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati ad Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- le rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, e relativi rimborsi;
- le spese scolastiche e i relativi rimborsi (la comunicazione in esame è però facoltativa);
- le spese universitarie, i relativi rimborsi e contributi;
- le spese funebri;
- i dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici;
- le erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, effettuate da persone fisiche (la comunicazione in esame è però facoltativa).

Comunicazione delle spese veterinarie

Come evidenziato dal comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, la proroga al 31.3.2021 si applica anche alla trasmissione al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2020.

Comunicazione delle spese sanitarie

Il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49 conferma che la proroga al 31.3.2021 non riguarda invece la comunicazione al Sistema Tessera sanitaria delle spese sanitarie sostenute nel 2020 e dei rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto l'8.2.2021 (a seguito della proroga disposta con il DM 29.1.2021 rispetto alla scadenza del 31.1.2021).

4.1 COMUNICAZIONI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINO

Rientrano nella proroga al 31.3.2021 anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio delle spese relative:

- a interventi di recupero del patrimonio edilizio (compreso il c.d. “bonus facciate”), di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- all’installazione negli edifici di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nelle comunicazioni in argomento devono essere altresì comunicati i dati relativi agli interventi sulle parti comuni per i quali si è optato per la cessione della relativa detrazione fiscale o per lo sconto sul corrispettivo.

4.2 COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER DETERMINATI INTERVENTI EDILIZI

Si ricorda che con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374 era già stato prorogato dal 16.3.2021 al 31.3.2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello, della comunicazione dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-*bis* co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-*bis* - 1-*septies* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-*ter* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

5 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE RELATIVE AL 2020

Per effetto delle suddette proroghe relative all'invio dei dati delle Certificazioni Uniche e degli oneri deducibili e detraibili, viene conseguentemente differito dal 30.4.2021 al 10.5.2021 il termine per la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

6 CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 2019

Con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49 è stato anche reso noto che verrà prevista la proroga di 3 mesi del termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, scaduto il 10.3.2021.

La proroga *“tiene conto del fatto che l'adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie”*, considerato che l'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica fra soggetti residenti nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2019.

Atteso che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui i documenti si riferiscono, anche per i documenti rilevanti ai fini IVA (art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014 e ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46), e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10.12.2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10.3.2021.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini